

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*

*Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile*

*Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583*

*Via Soderini, 24 – 20146 Milano*

*Pec: uspmi@postacert.istruzione.it*

**RG. 11169/2018**

**Udienza: 08/03/2019**

**Giudice : Dr.ssa MOGLIA**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

**Su ricorso ex art.414 c.p.c.**

**Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

**Resistente**

contro

**FEDE VINCENZA** (FDEVCN74C67Z1120) rappresentata e difesa **dall'avv. Laura Cacciatore** del Foro di Agrigento

**Ricorrente**

\* \* \*

Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/11/2018 proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, la ricorrente, premessi i fatti di cui al ricorso stesso, ha chiesto al Tribunale di Milano, sezione lavoro, che si pronunci per:

*“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale a far data dal 01/09/2016, anche in soprannumero, scuola primaria, posto comune, negli ambiti prioritariamente indicati nella domanda di mobilità, vale a dire Sicilia Ambiti 0002, 0003 e 0001, provincia di Agrigento, o in subordine in uno degli ambiti della regione Sicilia secondo l'ordine di preferenze espresse e del punteggio;*

*- ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali”.*



La ricorrente contesta gli esiti della Mobilità del personale docente dell'a.s. 2016/17. A sostegno della pretesa, la ricorrente, rientrando nella FASE B1 della Mobilità, svolge le seguenti argomentazioni:

- La procedura di mobilità del 2016 sarebbe stata viziata da irregolarità in quanto non sarebbero state assegnate tutte le cattedre disponibili e, alcune di queste sarebbero state attribuite, in esito alle procedure di conciliazione, a docenti di FASE C che doveva essere trattata successivamente alla FASE B.
- Se nessun docente di Fase C ha ottenuto la cattedra in Sicilia in esito alla procedura di mobilità 2016, ciò sta a significare che le cattedre disponibili ancora esistenti sarebbero dovute spettare a docenti di Fase B1.
- A prova dell'assunto allega e riporta il contenuto della nota AT Trapani, prot.12277 del 07/09/2016, nota AT Agrigento, prot.11055 del 07/09/2016 e nota AT Palermo reg.215 del 30/08/2016.

\*\*\*\*\*

La resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

## **IFATTI**

La docente ricorrente:

- Ha prestato attività di supplenza in Provincia di Milano dal 2004 al 2011 in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di detta Provincia (iscr.n. MI 67072).
- Il 01/09/2012 è **stata immessa in ruolo come docente senza sede in Provincia di Milano** in esito a concorso per soli titoli, Scuola Primaria, posto comune. E' stata assegnata la sede provvisoria in Gessate (MI), Scuola Primaria *Armando Diaz* (**all.1**).
- Nell'a.s. 2012/2013 non ha svolto attività lavorativa per reiterati permessi per malattia propria, malattia del figlio, congedo parentale, e aspettativa.
- Nell'a.s. 2013/2014 ha svolto anno di prova ed è stata confermata in ruolo.
- Nell'a.s. 2014/2015 è stata trasferita in Basiglio (MI) Scuola Primaria di Via Roma.
- Nell'a.s. 2015/2016 non ha svolto attività lavorativa per malattia propria e per aspettativa.
- Nel mese di aprile 2016 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale (FASE B1) indicando 28 preferenze territoriali in ambito della Sicilia di cui le prime dieci (**all.2**):

*“ 1 SICILIA AMBITO 0002*

*2 SICILIA AMBITO 0003*

*3 SICILIA AMBITO 0001*

*4 SICILIA AMBITO 0004*

*5 SICILIA AMBITO 0020*

*6 SICILIA AMBITO 0017*

*7 SICILIA AMBITO 0005*

*8 SICILIA AMBITO 0009*

*9 SICILIA AMBITO 0006*

*10 SICILIA AMBITO 0007(...)*

Nonché ulteriori 15 scuole nell'ambito territoriale di Agrigento.

Sono stati riconosciuti **56 punti di punteggio base** oltre eventuali 6 punti su comune di



ricongiungimento familiare in Comune di Favara, nessuna precedenza di cui al CCNI (**all.3**). Non ha ottenuto il trasferimento. Agli atti non risulta che abbia presentato istanza di conciliazione ai sensi del CCNL all'Ufficio Scolastico di Milano.

- Nell'a.s. 2016/2017 è stata trasferita in Rozzano (MI), Scuola Primaria di Via Alberelle.
- Negli anni 2017 e 2018 ha presentato ulteriori 2 domande di trasferimento interprovinciale per la Sicilia (prioritariamente Provincia di Agrigento) senza che le stesse fossero accolte per carenza di cattedre disponibili.
- Dagli accertamenti svolti, non risulta che la docente, non avendo ottenuto il trasferimento richiesto, abbia presentato domanda di assegnazione provvisoria per l'Ambito Territoriale di Agrigento (provincia in cui insiste il Comune di Favara di ricongiungimento) né per l'a.s. 2017/2018 e neppure per l'a.s. 2018/2019.

\*\*\*\*\*

## **IN DIRITTO**

La ricorrente contesta il mancato trasferimento in Sicilia, in particolar modo nella Provincia di Agrigento, nell'a.s. 2016/2017.

La singolarità del presente ricorso consiste nel fatto che non si contesta alcunché della procedura di Mobilità, bensì si contesta il fatto che ci fossero ulteriori cattedre disponibili in Sicilia al termine delle procedure di mobilità e che queste sarebbero state assegnate in via di conciliazione di cui all'art.135 CCNL a docenti appartenenti a fasi di mobilità successive alla propria mentre dovevano essere riservate a docenti appartenenti alla propria fase B1 della mobilità 2016.

### **1. NULLITA' DEL RICORSO PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA**

La ricorrente chiede che le venga riconosciuto il diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale in FASE B1 così come chiesto con domanda di mobilità del 2016 *“previo annullamento del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, fasi B, C e D della mobilità per gli ambiti territoriali della Sicilia nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente, nonché dell'OM 241/2016 nella parte di interesse”* (cfr. pag. 2 del ricorso).

Quindi, la ricorrente pone il presupposto giuridico per vedersi accolta la domanda di trasferimento sull'annullamento del provvedimento che ha disposto la mobilità del personale docente di scuola primaria per la Sicilia nel 2016.

Ed è qui la stranezza.

In narrativa, non si pongono in evidenza illegittimità/irregolarità attinenti allo svolgimento della procedura relativa alla mobilità del personale docente del 2016.

Si contesta, invero, l'intervenuta assegnazione di cattedra a favore di docenti appartenenti a fase successiva in seguito a procedura di conciliazione così come previsto dall'art. 135 del CCNL richiamato dall'art.17 del CCNI sulla Mobilità del 2016.

L'amministrazione scrivente eccepisce che si tratta di una questione completamente differente che deriva dalla applicazione di due disposizioni normative: l'art.17 del CCNI sulla Mobilità 2016 e l'art.135 del CCNL.



Il presupposto per l'accoglimento della pretesa si fonda sull'accertamento di fattispecie del tutto particolare che riguarda la lesione di diritto in seguito a svolgimento di procedura di conciliazione e che nulla ha a che fare con la richiesta di annullamento dei provvedimenti amministrativi che hanno disposto la mobilità del personale docente per l'a.s.2016/2017.

La incertezza e la incongruenza tra *petitum* e narrativa dei fatti determina la nullità del ricorso stesso.

## **2. INTERVENUTA ESTINZIONE DEL DIRITTO PER DECADENZA**

Se oggetto del ricorso fosse l'illegittimità della procedura di conciliazione con lesione dei diritti della ricorrente, si eccepisce in questa sede l'intervenuta decadenza della relativa impugnazione.

L'art.17, comma 2, CCNI legge testualmente (**all.4**):

*"2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183."*

L'art.135 del CCNL 29/11/2017 legge:

### *"ART.135 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE*

*1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall'ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.*

*2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484 del T.U. n. 297/94.*

*3. Presso le articolazioni territoriali del MPI è istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.*

*4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

*Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.*

*5. La richiesta deve indicare:*

- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;*
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;*
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;*



- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.

7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di un'associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

9. In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

10. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La ricorrente avrebbe dovuto presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione della richieste di conciliazione così come previsto dall'art.135, comma 7, del CCNL sopra citato. Non avendolo fatto decade da ogni pretesa ulteriore.



### **3. DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

E' innegabile che la pretesa qui vantata di veder riservate ai docenti di Fase B1 le ulteriori cattedre ancora disponibili al termine delle procedure di mobilità 2016 rientra nella sfera dell'interesse legittimo del soggetto e conseguentemente, nella competenza del TAR Sicilia.

La docente, infatti, non ha provato di avere un diritto soggettivo sulle cattedre assegnate in conciliazione ad Agrigento nel 2016 ma afferma in ricorso che le stesse avrebbero dovuto essere assegnate, in linea di principio, ai docenti in Fase B1.

### **4. MOBILITA' 2016**

La ricorrente rientra nella cosiddetta FASE B1 della mobilità 2016: quella riservata ai docenti assunti entro il 2014/2015.

La legge 107/2015 ha previsto un piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016.

L'art.1, comma 96, legge testualmente:

*“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

- a) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*
- b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.*

Al comma 98:

*“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

- c) I soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*
- d) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*
- e) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente*



*comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.*

L’ordine di trattazione delle due categorie di soggetti di cui al comma 96 privilegiava gli aspiranti risultati idonei nei concorsi ordinari banditi nel 2012 e inseriti nelle graduatorie definitive di merito, i quali venivano trattati con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Oltre a stabilire l’ordine di preferenza tra i soggetti beneficiari di tale procedura, la legge 107/2015 ha definito le modalità di assegnazione dei partecipanti alle sedi che avveniva attraverso l’indicazione di un numero di preferenze territoriali pari alle province di possibile destinazione.

Il comma 101 prevedeva che:

*“la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”.*

Quindi, nell’attribuzione delle sedi di servizio agli aspiranti coinvolti nel piano assunzionale straordinario ha assunto particolare rilievo l’ordine delle preferenze espresse, cosicché ciascun aspirante è stato soddisfatto – in base al punteggio posseduto – sulla prima preferenza espressa e – una volta prese in esame tutte le prime preferenze di tutti i partecipanti alle operazioni – sulle seconde preferenze espresse e così via sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per l’anno 2016/2017 la stessa legge citata ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo.

Il comma 108 ha stabilito:

*“Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.”*

Tale disposizione ha avuto l’evidente scopo e funzione di non veder danneggiati dalla nuova normativa i docenti con maggiore anzianità di servizio che desideravano ottenere una sede in un diverso ambito territoriale: tali docenti, infatti, in esito all’immissione in ruolo di migliaia di nuovi docenti si erano visti drasticamente diminuire il numero di posti disponibili per un loro trasferimento.



A questo problema ha posto rimedio il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno 2016/2017 sottoscritto l' 8 aprile 2016 e confermato dall'Ordinanza Ministeriale di pari data n.241.

L'art.6 dispone che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

#### “FASE A

*1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS,i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

#### FASE B

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

#### FASE C

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*





#### FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.
2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1
3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.”

L'art.8 del CCNI 08/04/2016 descrive la modalità di determinazione delle “Sedi Disponibili”.

#### **“ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’**

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. I posti nei licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica relativi agli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definite le modalità per l'acquisizione dei corrispondenti titoli di accesso. Per i licei musicali, fermo restando l'accantonamento del 50% dei posti per la mobilità, l'assegnazione sarà oggetto di sequenza contrattuale a seguito del definitivo riordino delle classi di concorso. (1)
3. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
  - a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
  - b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
  - c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3.
4. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
5. La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell'art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti



numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero.

6. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.

7. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

8. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 6 e 7 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.

9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

10. gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6.

Gli Uffici Scolastici Territorialmente competenti hanno provveduto alla trasmissione al MIUR delle disponibilità così come sopra determinate.

Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, al termine della prima fase (FASE A), sono stati assegnate 154 cattedre così suddivise (**all.6**):

**ASSEGNAZIONI AT AGRIGENTO 2016 SCUOLA PRIMARIA – seconda fase**

Trasferimenti interprovinciali (B1) Posto comune	Trasferimenti interprovinciali (B1) Lingua inglese	Trasferimenti interprovinciali (B1) Posto sostegno	Passaggio di ruolo Posto sostegno	Assegnazione provinciale Concorso 2012 (B3)
24 solo con precedenza art.13 CCNI	14	14	4	98

Nessuna cattedra è stata assegnata in Sicilia alla FASE C della Mobilità.

Qui si prende in considerazione solo la Provincia di Agrigento in quanto le prime preferenze territoriali espresse dalla ricorrente riguardano tale provincia (Sicilia Ambiti 0002, 0003, 0001). Risulta alquanto difficile che un docente possa veder accolta la domanda per altri ambiti espressi in ordine ulteriore in quanto si troverebbe posto in coda rispetto a coloro che hanno espresso la preferenza a livello anteriore.



Quindi, come è possibile osservare dal prospetto sopra riportato e dall'allegato bollettino, **nessun docente di scuola primaria senza precedenza ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto comune senza precedenze riconosciute da CCNI.**

Sono state attribuite solo 24 cattedre a docenti della Fase B1, e tutti i docenti godevano di precedenza di cui al CCNI; il docente trasferito con punteggio inferiore aveva 87 punti.

La ricorrente con soli 56 punti e senza precedenza **non avrebbe mai potuto ambire ad una assegnazione in Provincia di Agrigento** anche qualora si ritenesse che le tre cattedre assegnate in via di conciliazione debbano essere riservate ai docenti di FASE B1.

Nessuna prova contraria è stata addotta.

## **5. SULLE CONCILIAZIONI**

A proposito delle contestazioni che si riferiscono alle assegnazioni su conciliazione, la Corte d'Appello di Milano (Sent. 524 del 03/04/2018- **all.7**) ha così statuito:

*“Ritiene la Corte che tali argomentazioni debbano valere anche in relazione alla asserita illegittimità delle intervenute conciliazioni; anche nella fattispecie, in altri termini, il difetto di compiute allegazioni in relazione ad diritto dell'appellante ad un determinato ambito territoriale non può comportare la pretesa inversione dell'onere probatorio a carico del Ministero in ordine alle vicende, che possono essere le più varie e non strettamente correlate alla impugnata procedura di mobilità, delle cattedre resesi vacanti e disponibili alla data e ai fini delle contestate conciliazioni.*

*Si deve aggiungere che in materia l'istituto della conciliazione è espressamente previsto dall'art. 17, comma 2 del CCNI: “Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire la procedura previste dagli articoli 135,136, 137 e 139 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apprestate dal codice di procedura civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183”.*

*Orbene, parte appellante non ha certo allegato che le contestate conciliazioni siano avvenute in violazione di tali legittimi presupposti ed in relazione ad ambiti territoriali strettamente correlati alla procedura di mobilità in esame e, per così dire, illegittimamente “sottratti” nel corso della specifica sequenza procedimentale in cui la stessa appellante è stata coinvolta.”*

La ricorrente non ha presentato domanda di conciliazione né a Milano né ad Agrigento.

La ricorrente non ha prodotto un solo elemento che consenta di valutare l'illegittimità delle attribuzioni di posto conseguenti alla procedura di conciliazione.

La ricorrente non ha presentato alcuna prova che i posti suddetti le sarebbero spettati in caso di dichiarazione eventuale di illegittimità dell'aggiudicazione.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti



## CONCLUSIONI

In via preliminare:

DICHIARARE la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto.

DICHIARARE l'intervenuta decadenza del diritto ad impugnare le conciliazioni

DICHIARARE il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, a favore del TAR Sicilia.

Nel merito:

RIGETTARE la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Allega:

1. Stato Matricolare
2. Domanda di trasferimento 2016/17
3. Lettera di notifica mobilità 2016/17
4. CCNI Mobilità 08/04/2016
5. L.107/2015 estratto
6. AT Agrigento Bollettino Trasferimenti FASI B-C-D 2016
7. Corte d'Appello di Milano sentenza n.541 del 13/04/2018

Milano, 22/02/2019

Il Funzionario Delegato  
(Dr.ssa Emanuela Lucia Romano)

